

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE 14a CIVILE - FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri
Magistrati:

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ex art. 10 comma 6 legge 3/2012
avverso il decreto emesso in data 22.02.2021 da questo Tribunale
nella persona del giudice designato dott. Claudio Tedeschi, che
ha dichiarato aperta la liquidazione del patrimonio accogliendo
l'istanza avanzata da

Letto il ricorso ex art. 14ter legge 3/2012, con il quale l'avv.

qualificatasi creditrice prededucibile nel
fallimento di _____, avendo assistito
la curatela in undici giudizi, per due dei quali ha già ottenuto
dal giudice delegato la liquidazione del compenso, ha chiesto
sia dichiarata improseguibile ex art. 51 l. fall. la procedura
di liquidazione del patrimonio o che sia revocato il decreto che
ne ha disposto l'apertura, sostenendo quali motivi di gravame
che:

- 1) è ancora pendente il fallimento di _____ per
avere ella impugnato il decreto ex art. 119 l. fall. del
20.11.2020 che ha dichiarato la chiusura del fallimento, al
pari del decreto emesso il 27.05.2020 da questo Tribunale
che ha preso atto dell'inefficacia della sentenza
dichiarativa di fallimento dichiarata dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 3022/2020, ed essendo tuttora
pendenti dinanzi alla Corte di Appello entrambi i giudizi.
Ad avviso della reclamante, è consolidato in giurisprudenza
il principio secondo il quale la sentenza di revoca del

fallimento diviene esecutiva e determina la decadenza dei suoi organi solo a far data dal passaggio in giudicato. Ne consegue che è improseguibile ex art. 51 l. fall. il decreto che ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, equiparato dalla legge ad un atto di pignoramento, emesso quando il decreto di chiusura non aveva ancora acquisito definitività;

2) l'attuale pendenza della procedura fallimentare rende il [] privo della capacità di stare in giudizio e impossibilitato a disporre dei propri beni ex art. 42 l. fall.; sui beni immobili permane peraltro la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e il liquidatore non ha per sua stessa ammissione la disponibilità delle somme liquide ancora giacenti sui conti correnti intestati al fallimento sì da determinare l'inammissibilità del suo ricorso ex art. 14ter comma 2 legge 3/2012;

3) la dichiarata inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento implica la necessità che detta pronuncia passi in giudicato, condizione nel caso di specie non verificatasi, essendo ancora *sub judice* l'inefficacia ex art. 393 c.p.c. del procedimento di fallimento che ha interessato il [] e potendo lo stesso concludersi solo nell'osservanza delle regole del processo fallimentare, solo dopo quindi che il decreto di chiusura sia divenuto definitivo;

4) non è corretta la statuizione del decreto reclamato, secondo la quale il [] non era sottoposto ad alcuna procedura concorsuale. A rigore la sentenza della Corte di Cassazione n. 3022/2020 non ha dichiarato l'inefficacia del fallimento ma ha solo stabilito il principio dell'applicabilità dell'art. 393 c.p.c. anche alle procedure di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e il decreto emesso da questo Tribunale il 27.05.2020 non ha dichiarato la chiusura del fallimento, che è stata dichiarata solo dal successivo decreto del

20.11.2020, oggetto di gravame da lei interposto e non ancora divenuto definitivo;

5) le indicazioni contenute nella relazione dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata per soddisfare le obbligazioni contratte non avrebbero potuto consentire l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, essendo la debitoria di coincidente con il passivo del fallimento, frutto non di obbligazioni contrattuali ma di quei gravi fatti reato che sono stati accertati in sede penale ove il è stato condannato in via definitiva ad anni cinque di reclusione per avere svolto assieme ad altri soggetti attività di raccolta del risparmio non autorizzata e per aver perpetrato truffe anche milionarie ai danni di centinaia di clienti. L'incapacità di fare fronte all'adempimento delle obbligazioni assunte non può trovare giustificazione nel fatto che il debitore sia stato sottoposto a fallimento, non potendo detta procedura costituire esimente per l'assolvimento delle obbligazioni né periodo utile perché si possa ritenere perdurante lo squilibrio fra le prestazioni;

6) il ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e la relazione del gestore nominato dall'OCC nulla riferiscono al giudice delegato in merito alla pendenza dei reclami avverso il decreto di chiusura del fallimento e alla fonte dell'esposizione debitoria;

rilevato che la reclamante, in merito al proprio interesse ad agire, ha dedotto che sussiste l'interesse a porre nel nulla l'atto che ha dato avvio alla procedura di liquidazione del patrimonio, in quanto il proprio credito, che non è limitato agli onorari già liquidati in suo favore dal giudice delegato del fallimento ma ammonta ad un ulteriore importo, compreso tra Euro 142.981,68 ed Euro 251.882,94 a seconda che si assuma come parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti per gli altri nove giudizi patrocinati il minimo e il massimo, perderebbe nella presente procedura la collocazione

prededucibile che aveva nel fallimento ed essendo ella privata del proprio giudice naturale, l'unico che potrebbe accertare e soddisfare i suoi crediti;

rilevato che il ricorso è stato ritualmente notificato al sovraindebitato e ai suoi patrocinatori nonché al liquidatore designato ai sensi dell'art. 14quinquies legge 3/2012;

rilevato che il sovraindebitato si è costituito a mezzo dei propri legali con memoria depositata il 29.03.2021 ed ha richiesto che il reclamo sia dichiarato inammissibile o sia rigettato perché infondato, deducendo che:

- i primi tre motivi di reclamo sono infondati, atteso che con la sentenza n. 3022/2020 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul decreto di questo Tribunale che aveva respinto la richiesta del volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione del procedimento che aveva determinato la dichiarazione del fallimento in estensione, ha statuito che, ove la sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine previsto trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 393 c.p.c., per la quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e quindi anche l'inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento. Il Tribunale a seguito della cassazione con rinvio del decreto ex art. 26 l. fall. sopra menzionato ha preso atto della dichiarata inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e ha adottato i provvedimenti consequenziali. Ogni censura rivolta all'indicata sentenza della Corte di Cassazione è infondata e irrilevante e costituisce comunque oggetto dei due giudizi pendenti in Corte di Appello promossi dalla reclamante;
- anche gli altri motivi di reclamo sono infondati, atteso che: il è ritornato *in bonis* e ha riacquisitato la piena disponibilità dei propri beni e la piena capacità processuale; i crediti prededucibili dedotti dalla

reclamante non sono mai stati accertati dal Tribunale e sono solo affermati;

- difetta infine l'interesse ad agire della reclamante, potendo la stessa far valere le proprie ragioni anche nella procedura di liquidazione del patrimonio, che ha la funzione di liquidare unitariamente il patrimonio del sovraindebitato privo dei requisiti per accedere alle altre procedure regolate dalla legge 3/2012;

sentiti all'udienza camerale del 01.04.2021 dinanzi al giudice relatore delegato alla trattazione la reclamante e il sovraindebitato nonché il liquidatore designato nell'ambito della procedura a norma dell'art. 14quinquies comma 2 lett. a) legge 3/2012 avv. che non si è comunque costituito;

esaminata la documentazione allegata al ricorso ex art. 10 comma 6 legge 3/2012 e alla memoria difensiva di costituzione del

ritiene il Tribunale faccia difetto l'interesse ad agire della reclamante, non patendo ella pregiudizio alcuno dall'apertura e dalla prosecuzione della procedura di sovraindebitamento attivata dal , nella quale potrà far valere le proprie ragioni creditorie, con la medesima collocazione che le stesse avevano nella procedura fallimentare.

La liquidazione del patrimonio, regolata dagli artt. 14ter ss. legge 3/2012, può essere infatti assimilata ad un fallimento sia strutturalmente sia per gli effetti che conseguono all'ammissione: lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali e la nomina di un liquidatore giudiziale con il compito di verificare il passivo e distribuire il ricavato ai creditori. Il soddisfacimento dei creditori si realizza con la messa a disposizione da parte del sovraindebitato dell'intero suo patrimonio, ad eccezione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, dei salari e delle pensioni nei limiti di quanto occorre per i bisogni propri e della propria famiglia.

La liquidazione regolata dagli artt. 14ter ss. legge 3/2012 è a tutti gli effetti una procedura concorsuale, in quanto involge l'intero complesso dei beni del debitore (con le eccezioni appena indicate) e ne affida le sorti ad un organo *ad hoc*, il liquidatore, investito dei compiti dismissivi prodromici al riparto dell'attivo realizzato tra i creditori, e considerato proprio relativamente a questi ultimi che essa dispiega i propri effetti nei riguardi di tutti i creditori anteriori alla sua apertura, rispetto ai quali opera il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali, oltre al divieto di costituire cause legittime di prelazione.

La concorsualità di detta procedura, che si evince peraltro da inequivoci dati normativi, quali il disposto degli artt. 7 comma 2 lettera a) (*"La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo"*) e 6 comma 1 legge 3/2012 (*"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8"*), implica naturalmente che la distribuzione dell'attivo tra i creditori debba avvenire nel rispetto della *par condicio creditorum*, sicché la graduazione avverrà ai sensi dell'art. 2741 c.c. secondo l'ordine legale dei privilegi, mentre i crediti prededucibili si sottraggono al concorso. Al riguardo, l'art. 14duodecies legge 3/2012, che riproduce il dettato dall'art. 111bis l. fall., prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento *"sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione"*

dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".

La natura concorsuale della procedura di liquidazione del patrimonio postula, ad avviso del collegio, l'applicazione del principio di consecuzione delle procedure. Il fenomeno della consecuzione tra procedure concorsuali, di elaborazione giurisprudenziale ma ora codificato dall'art. 69bis l. fall., ha assunto ormai una portata amplissima, risolvendosi nel *"collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e stato di insolvenza possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica) e unite da un rapporto di continuità causale e unità concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica"* (così, Cass. 15724/2019). La possibilità di una consecuzione tra procedure è ormai pacificamente riconosciuta anche tra le procedure concorsuali minori e l'ampliamento della concorsualità, di cui è esemplificativo il riconoscimento di tale natura agli accordi di ristrutturazione, porta inevitabilmente ad un allargamento dell'applicabilità del principio di consecuzione pure alle procedure di sovraindebitamento, la cui natura concorsuale è, come detto, pacifica e riconosciuta normativamente. Del resto, l'art. 12 comma 5 legge 3/2012, inserito nella disciplina dell'accordo di composizione della crisi, allorché prevede la risoluzione dell'accordo in caso di sentenza di fallimento che attinga il debitore, codifica di fatto l'operatività del principio di consecuzione tra detta procedura e il successivo fallimento. Non vi sono ragioni per escludere che tale principio possa applicarsi anche alle altre due procedure regolate dalla legge 3/2012, le quali, pur in assenza di un accordo tra il debitore e i creditori, non potrebbero sopravvivere nel caso di dichiarazione di fallimento del sovraindebitato. Eventualità possibile sia per il piano del consumatore, visto che il consumatore potrebbe anche essere imprenditore in proprio, ex

art. 6, comma 2, lett. b) legge 3/2012, sia per la procedura liquidatoria, essendo stata riconosciuta legislativamente la possibilità per il debitore che sia socio illimitatamente responsabile (come era il del resto) di accedere a questa procedura. Il recente Decreto Ristori (DL 137/2020 conv. in legge 176/2020), che ha risolto la controversa questione dell'ammissibilità dell'accesso di socio illimitatamente responsabile alle procedure di sovraindebitamento, ha infatti introdotto nell'art. 14ter legge 3/2012 un nuovo comma, il 7bis, riproduttivo del dettato dell'art. 147 l. fall., a norma del quale *"il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili"*. Invero, già prima di questa recente modifica normativa, sia pure in un contesto di difformità interpretative, alcune corti di merito (Tribunale di Trieste, 17.02.2020, Tribunale di Forlì 06.11.2020 e 21.11.2020), compreso questo Tribunale (v. decreto n. 2143/2019), avevano riconosciuto l'ammissibilità della domanda di accesso alla liquidazione del patrimonio avanzata dal socio illimitatamente responsabile.

Nel caso di specie, come del resto ha riconosciuto la stessa reclamante, il passivo della procedura di sovraindebitamento attivata dal preesisteva alla precedente dichiarazione di fallimento, fatta eccezione per i crediti (prededucibili) sorti in costanza del fallimento. Ricorre dunque un'identità anche sotto il profilo oggettivo tra lo stato di dissesto che ha dato luogo alla procedura fallimentare, estinta ex art. 393 c.p.c., e la condizione di sovraindebitamento a fondamento della domanda di liquidazione dei beni.

La consecuzione tra le due procedure conduce al riconoscimento nella seconda delle due procedure della prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della prima di esse (dunque, del fallimento), sicché non appare condivisibile l'assunto speso dalla reclamante a suffragio del proprio interesse ad agire (*"Il credito della reclamante*

perderebbe dunque fuori dal Fallimento il requisito processuale della prededucibilità", pag. 15 dell'atto di reclamo), giacché l'apertura della liquidazione del patrimonio non arreca né è suscettibile di arrecare pregiudizio alcuno alle ragioni creditorie dell'avv.

Peraltro, se l'intero processo fallimentare si è estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c. in conseguenza della mancata riassunzione nel termine prescritto dalla legge del giudizio di rinvio successivo alla sentenza della Corte di Cassazione (a Sezioni Unite) n. 2243/2015 con conseguente inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, come affermato a chiare lettere sempre dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3022 del 10.02.2020, la procedura di liquidazione del patrimonio rimane l'unica sede concorsuale nella quale l'avv. può far valere il proprio credito, che peraltro sfugge alle regole del concorso essendo prededucibile, sicché anche sotto questo profilo non si ravvisa ragione alcuna per la quale la reclamante potrebbe dolersi del decreto ex art. 14ter legge 3/2012 impugnato.

Pure ipotizzando la fondatezza dell'iniziativa assunta dall'avv. nei riguardi del decreto di chiusura del fallimento, non si vede come ella possa avere interesse alla rimozione del decreto di apertura della procedura di sovraindebitamento, atteso che i beni del sovraindebitato non sono nella materiale disponibilità di questi ma di un organo terzo, il liquidatore designato dal Tribunale ai sensi dell'art. 14quinquies comma 2 lettera a) legge 3/2012, organo che ha rilevanza pubblicistica ed agisce nell'interesse dei creditori concorsuali sotto la vigilanza del Tribunale e che, qualora il decreto di chiusura fosse revocato e la procedura fallimentare riprendesse vigore, sarebbe obbligato a consegnare i beni del sovraindebitato e il ricavato di un'eventuale attività liquidatoria svolta nelle more al curatore del fallimento, che li destinerebbe al soddisfacimento dei creditori, *in primis* di quelli prededucibili.

Il ravvisato difetto dell'interesse di agire della reclamante conduce alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c. della reclamante, non avendo il sovraindebitato reclamato nemmeno dedotto la sussistenza della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza del reclamo) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).

P.Q.M.

Visti gli artt. 739 c.p.c., 10 comma 6, 14ter e ss. legge 3/2012,

DICHIARA inammissibile il reclamo.

CONDANNA la reclamante a rifondere al sovraindebitato le spese di lite da questi anticipate, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in Euro 10.343,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 14a Civile - Fallimentare del Tribunale, il 19.04.2021.

Il Presidente